

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA E SCALA DI SVILUPPO VALUTAZIONE PARTECIPATIVA (rif. Tab. 1 e 2 Linee Guida Valutazione Partecipativa n.4/2019)

(approvato con atto G.C. n. 140/2020)

REQUISITI	INDICAZIONI L.G. n. 4/2019	AZIONI DELL'ENTE (I anno) FASE DI AVVIO ANNO 2021	AZIONI DELL'ENTE (II anno) FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO ANNO 2022	AZIONI DELL'ENTE (III anno) FASE DI SVILUPPO AVANZATO ANNO 2023
CONTENUTISTICI	1) ESPLICITAZIONE DEL MODELLO NEL SMVP: nel Sistema di Misurazione e Valutazione della <i>Performance</i> deve essere dichiarato ed illustrato il “modello di valutazione partecipativa” adottato dall’amministrazione. In particolare, devono essere indicati soggetti e ruoli (compreso il soggetto a cui viene affidato, all’interno dell’amministrazione, il ruolo del coordinamento della valutazione partecipativa); oggetti valutati (servizi, attività, funzioni) e dimensioni di <i>performance</i> organizzativa coinvolte (nel rispetto delle LG n. 1/2017 del DFP); finalità della valutazione partecipativa; processo e tempi, ivi inclusa la fase di uso degli esiti della valutazione; strumenti e metodi adottati.	Il concetto di “valutazione partecipativa” viene introdotto nel SMVP nell’anno 2020. L’attivazione del sistema decorre dall’esercizio 2021 con l’esplicitazione dei servizi da sottoporre a valutazione partecipativa in sede di PEG-PDO. Soggetti e ruoli coinvolti: responsabili di settore per l’individuazione dei servizi di riferimento e delle procedure da adottare, segretario generale per il coordinamento, A.C. per verifica ed approvazione, N.d.V. per attività di supporto e valutazione. Oggetti valutati: un servizio o attività o funzione per ogni Settore funzionale dell’Ente Dimensioni di performance organizzativa coinvolte: tutte le strutture di massima dimensione (Settori) Finalità della valutazione partecipativa: coinvolgimento degli <i>stakeolder</i> , ridurre il livello di autoreferenzialità, miglioramento dell’efficacia/efficienza dei servizi Processo e tempi: il processo prende avvio con l’esplicitazione dei servizi da sottoporre a valutazione in sede di PEG-PDO e si sviluppa nel corso dell’esercizio di riferimento. La valutazione si verifica nel corso dell’esercizio successivo. Strumenti e metodi adottati: a titolo esemplificativo: interviste, questionari, <i>focus group</i> , modalità informatiche semplificate, coinvolgimento diretto degli <i>stakeolder</i> , altro, in relazione alla tipologia di servizio da sottoporre a valutazione	Non previsto. Valutare eventuale aggiornamento del sistema (SMVP)	Non previsto. Valutare eventuale aggiornamento del sistema (SMVP)
	2) EFFETTI DELLA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: il modello deve chiarire le modalità operative di collegamento tra valutazione partecipativa e <i>performance</i> organizzativa e gli effetti della prima sulla seconda (ovvero le modalità di utilizzo dei risultati) secondo gli ambiti/criteri previsti, in particolare, alle lettere a), c), e), f) e g) dell’art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 150/2009. Tali effetti si traducono in termini di incidenza percentuale sulla valutazione della <i>performance</i> organizzativa e di partecipazione dei soggetti alla riorganizzazione del servizio o dell’attività (mappatura dei processi e ri-progettazione in chiave migliorativa del servizio, al fine di co-creare valore pubblico per il cittadino/utente insieme al cittadino/utente).	Gli effetti si traducono nella incidenza percentuale del 5% nell’ambito della Performance Organizzativa riferita ai titolari di P.O. ed al Segretario Generale.	L’analisi della valutazione partecipativa deve determinare, se necessario, una riprogettazione del servizio in chiave migliorativa, tenuto conto delle criticità emerse ed in relazione alle attese dell’utenza.	L’analisi della valutazione partecipativa deve proseguire nel senso di un costante miglioramento del servizio stesso.

METODOLOGICI	3) ANNUALITÀ: la valutazione partecipativa deve essere effettuata con cadenza annuale.	La valutazione dei servizi di riferimento assume carattere di annualità a decorrere dall'anno 2021 e proseguirà con tale modalità anche per gli anni successivi		
	4) INCLUSIONE: l'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di valutazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.		Le modalità di valutazione saranno pubblicizzate, rese disponibili ed accessibili alla totalità dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul portale dell'Ente e/o attraverso ulteriori modalità condivise con gli <i>stakeholder</i> , tenuto comunque conto che la partecipazione valutativa è sempre svolta su base volontaria	
	5) RESPONSABILIZZAZIONE: il modello deve consentire la riconoscibilità dei valutatori e, quindi, la loro responsabilizzazione.		D'intesa con gli <i>stakeholder</i> saranno introdotte modalità che consentano la riconoscibilità dei soggetti che svolgono la valutazione, anche ai fini di un corretto coinvolgimento sul piano della responsabilizzazione dei giudizi formulati.	
	6) PRIVACY E SICUREZZA: il modello deve garantire il rispetto della privacy e della sicurezza per tutti i valutatori.	I dati acquisiti saranno trattati per le esclusive finalità di miglioramento dei servizi di riferimento, su base aggregata, e conservati con adeguati sistemi di sicurezza sia fisici che informatici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia (Reg. UE 679/2016)		
	7) VERIFICABILITÀ: il modello deve consentire la verificabilità dei dati da parte dell'OIV.	Le risultanze della valutazione partecipativa saranno trasmesse al NdV in sede di valutazione annuale ai fini della verifica dell'incidenza percentuale della valutazione partecipativa sulla valutazione dei titolari di P.O. e del Segretario, e per eventuali suggerimenti migliorativi del sistema		
	8) RILEVANZA: il modello deve assicurare che siano oggetto di valutazione partecipativa le attività e i servizi con particolare riguardo a quelli rivolti a cittadini e imprese.	Secondo quanto indicato all'art. 6 del Regolamento le attività ed i servizi da sottoporre a valutazione saranno indicati annualmente nell'ambito del Piano Performance, secondo un criterio di gradualità di implementazione condiviso con gli <i>stakeholder</i> , con particolare riguardo ai servizi rivolti a cittadini ed imprese.	Secondo quanto indicato all'art. 6 del Regolamento le attività ed i servizi da sottoporre a valutazione saranno indicati annualmente nell'ambito del Piano Performance, secondo un criterio di gradualità di implementazione, con particolare riguardo ai servizi rivolti a cittadini ed imprese.	Secondo quanto indicato all'art. 6 del Regolamento le attività ed i servizi da sottoporre a valutazione saranno indicati annualmente nell'ambito del Piano Performance, secondo un criterio di gradualità di implementazione, con particolare riguardo ai servizi rivolti a cittadini ed imprese.
TECNOLOGICI	9) SUPPORTO DIGITALE: il modello deve essere dotato di un supporto digitale che favorisca la migliore e più veloce attuazione dei requisiti metodologici.			Nel processo di valutazione partecipativa saranno implementate modalità informatiche semplificate che favoriscano la migliore e più veloce attuazione dei requisiti metodologici indicati.
INFORMATIVI	10) TRASPARENZA: le fasi, gli esiti e i costi del processo di valutazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.		Le fasi, gli esiti ed i costi dei processi valutativi saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione dei report in amministrazione trasparente o in altra sezione del portale dell'Ente.	Le fasi, gli esiti ed i costi dei processi valutativi saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione dei report in amministrazione trasparente o in altra sezione del portale dell'Ente.